

BGE 107 IV 75

Bundesgericht (BGE), 1981-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_107_IV_75

FR: ATF 107 IV 75

IT: DTF 107 IV 75

Regeste

Regeste Gerichtsstandsbestimmung. Konkursdelikte. Konkursdelikte sind grundsätzlich am Ort der Konkursöffnung zu verfolgen (Bestätigung der Rechtsprechung). Ausnahme von dieser Regel, wo die sie rechtfertigenden Umstände fehlen, was im hier beurteilten Fall zutrifft.

Regeste Détermination du for. Crimes ou délits dans la faillite. Les crimes et délits dans la faillite doivent en principe être poursuivis au lieu d'ouverture de la faillite (confirmation de jurisprudence). Il n'y a d'exception à cette règle que là où font défaut les circonstances qui la justifient; tel est le cas en l'espèce.

Regesto Determinazione del foro. Crimini e delitti nel fallimento. I crimini e i delitti nel fallimento vanno, in linea di principio, perseguiti nel luogo del fallimento (conferma della giurisprudenza). Eccezione a tale regola ove manchino le circostanze che la giustificano. Assenza di dette circostanze nella fattispecie.

Erwägungen

E. 1

Dei reati contestati agli imputati, quello punito con la pena più grave è la bancarotta fraudolenta. Ai sensi dell' art. 350 n. 1 CP , sono quindi competenti le autorità del luogo in cui è stato commesso tale delitto.

E. 2

Come la Camera d'accusa del Tribunale federale ha deciso in DTF 106 IV 31 , modificando la propria giurisprudenza, i reati nel fallimento si devono ritenere commessi nel luogo in cui è stato dichiarato il fallimento e ivi vanno quindi, in linea di principio, perseguiti. Il Tribunale federale ha motivato tale decisione specialmente con considerazioni di opportunità, rilevando che, di regola, la sede della ditta e il luogo d'apertura del fallimento coincidono, che quindi normalmente anche i documenti rilevanti ai fini istruttori si trovano in detto BGE 107 IV 75 S. 77 luogo, che in questo, o in sua prossimità, sogliono essere domiciliati i testimoni e che nello stesso ha la propria sede l'ufficio dei fallimenti, dal quale spesso possono essere ottenuti ragguagli importanti per la marcia del procedimento penale. Nella fattispecie in esame, precisamente molte di queste circostanze non sono date. È vero che la ditta aveva formalmente la propria sede nel cantone di Zugo; fattualmente tale sede si trovava tuttavia nel Ticino, dove si svolgeva, secondo quanto finora risultato dagli atti, l'attività della società; nel Ticino non soltanto risiedevano B. e C., ma vi si trovavano pure la maggior parte degli automezzi; anche la contabilità, nella misura in cui era tenuta, incombeva principalmente, quanto meno nel 1979, all'ufficio ticinese della ditta. Ne segue che verosimilmente sono domiciliati nel Ticino anche la maggior parte dei testimoni (ad es. il signor G.); sempre nel Ticino sono avvenuti sin qui, a domanda delle autorità del cantone

di Zugo, gli atti istruttori essenziali (audizioni in via rogatoria, accertamenti sulla situazione personale degli imputati). Infine, la stessa procedura fallimentare, benché diretta da Zugo, ha avuto luogo in misura non trascurabile grazie al concorso dell'ufficio dei fallimenti di Lugano. Tenuto conto di queste circostanze, si giustifica di derogare alla regola generale posta da DTF 106 IV 31 e di considerare la bancarotta fraudolenta come commessa nel Ticino, con la conseguenza che spetta alle autorità di tale cantone di continuare il procedimento penale. Una tale soluzione è d'altronde riservata dalla stessa decisione DTF 106 IV 31 per il caso in cui il fallimento sia stato aperto in un luogo in cui la ditta aveva soltanto una sede fittizia.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.